

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 936

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARRARA, CENTARO, SPECCHIA,
CALLEGARO, PIROVANO, MAFFIOLI, MONTI, COMINCIOLI,
CALVI e MASCIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2001

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende apportare alcune opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Per comprendere bene quali siano le ragioni di ordine pratico e di giustizia che rendono tali modifiche necessarie e urgenti è bene ricostruire il contesto storico e politico in cui il citato provvedimento è stato adottato dal Parlamento.

Nata nel clima creatosi successivamente al lacerante *referendum* «anticaccia», la legge n. 157 del 1992 non poteva non risentire di condizionamenti dovuti alle tensioni che caratterizzarono il dibattito. Si determinarono toni troppo accesi dai quali purtroppo sono scaturite soluzioni legislative eccessivamente rigide che mal si adattano alle esigenze pratiche e talvolta introducono norme che la stessa coscienza sociale non approva.

In particolare, il presente disegno di legge incide sulla disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 157 del 1992 per la quale, a diversi anni dalla data di entrata in vigore, si intravedono margini di miglioramento.

Dall'applicazione pratica della citata legge emerge infatti l'esigenza di riequilibrare il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tenuto conto della gravità delle violazioni. Oggi sussiste uno squilibrio in quanto per alcune violazioni non molto gravi si prevede una sanzione penale. Tale situazione comporta due riflessi negativi, uno sul piano dell'equità e della giustizia e l'altro su quello della effettività della tutela dell'interesse protetto. In tali casi, come ad esempio accade per l'esercizio della caccia fuori periodo, risulta eccessiva la sanzione penale e i meccanismi di accertamento propri della

disciplina penalistica rendono l'azione repressivo-educativa meno incisiva. La sanzione penale comporta infatti una serie di garanzie nell'accertamento della violazione che invece non sussistono per gli illeciti amministrativi la cui irrogazione risulta più rapida. Nel presente disegno di legge, mentre si provvede alla depenalizzazione di queste fattispecie meno gravi, si attua una compensazione per evitare di rendere la sanzione meno rigida raddoppiando l'importo attualmente previsto, come ammenda, ferme restando le sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza, che continuano ad applicarsi agli stessi casi. Si ritiene che con questa disciplina si introduca realmente un deterrente efficace per dissuadere i cacciatori dal compiere violazioni della legge.

Il presente disegno di legge è composto da quattro articoli.

Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, contenente le sanzioni penali. Vengono infatti abrogate le lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 30.

Con l'articolo 2 si provvede a riprodurre, riformulandole, le ipotesi nell'ambito dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, contenente le sanzioni amministrative.

Con l'articolo 3 si provvede a modificare l'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, contenente una serie di sanzioni accessorie. Tali sanzioni, previste sia per le ipotesi penali di cui all'articolo 30, che per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 31, vengono coordinate con le modifiche dei medesimi articoli in modo tale da prevedere, nella nuova formulazione, per le violazioni depenalizzate le stesse sanzioni previste oggi per le stesse fattispecie penali.

Con l'articolo 4, infine, si modifica l'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, che regola il sequestro e la confisca delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia vietati, coordinandolo con le modifiche introdotte. Anche in questo caso sono riprodotte le stesse misure attualmente previste per le violazioni depenalizzate. Si ribadisce, in conclusione, l'intenzione di migliorare le disposizioni senza abbassare la guardia. Con il presente disegno di legge si introduce un regime

più equilibrato ed efficace con il raddoppio delle sanzioni amministrative, il mantenimento di tutte le sanzioni accessorie e la possibilità di una rapida ed efficace contestazione della violazione in un sistema più equilibrato dove non si pretende di applicare una sanzione penale quando i fatti non hanno quel coefficiente di anti giuridicità tale da giustificare il ricorso a questo tipo di sanzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)* e *i)* sono abrogate.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della citata legge n. 157 del 1992, dopo la lettera *m)* sono aggiunte le seguenti:

«*m-bis)* la sanzione amministrativa pecuniaria da 1549,37 euro a 5164,57 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

m-ter) la sanzione amministrativa pecuniaria da 1549,37 euro a 4131,66 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

m-quater) la sanzione amministrativa pecuniaria da 1549,37 euro a 4131,66 euro per chi esercita l'uccellazione;

m-quinques) la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1032,91 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

m-sexies) la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 3098,74 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infra-

zione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

m-septies) la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 4131,66 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o aeromobili».

Art. 3.

1. L'articolo 32 della citata legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*). - 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera *d*), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera *g*), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera *c*), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera *d*), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera *c*), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzato-

rio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera *l*); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *c*) e *d*), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica:

a) il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettere *a*), *m*-bis), *m*-ter), *m*-quinqies) e *m*-septies), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) del medesimo comma. Se la violazione di cui alle citate lettere *m*-quinqies) e *m*-septies) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera *m*-quater), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera *m*-septies), se la violazione è nuovamente commessa;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere *m*-bis), *m*-ter) e *m*-qua-

ter), se la violazione è nuovamente commessa.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della citata legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 30 e dalle lettere *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 31, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *c*) e *d*), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Nei casi previsti dalle lettere *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 31, quando sia stata emessa dall'autorità amministrativa ordinanza-ingiunzione e qualora non sia pendente il giudizio di opposizione, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.».

